

INDICE

TITOLO VII DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE

Art. 796 – [Giudice competente].....	<i>p.</i>	3
Art. 797 – [Condizioni per la dichiarazione di efficacia].....	»	3
Art. 798 – [Riesame del merito]	»	4
Art. 799 – [Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente]	»	4
Art. 800 – [Sentenze arbitrali straniere].....	»	5
Art. 801 – [Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione]	»	5
Art. 802 – [Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri].....	»	6
Art. 803 – [Esecuzione richiesta in via diplomatica]	»	6
Art. 804 – [Atti pubblici ricevuti all'estero]	»	6
Art. 805 – [Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere].....	»	7

TITOLO VIII DELL'ARBITRATO

CAPO I DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO

Art. 806 – <i>Controversie arbitrabili</i> di PAOLA LICCI.....	»	11
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA E NATURA DELL'ARBITRATO.....	»	11
B. SCOPO DELLA NORMA.....	»	16
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	19
1. «Le parti»	»	19
2. «possono»	»	21

3. «far decidere da arbitri»	p.	24
4. «le controversie tra di loro insorte»	»	26
5. «che non abbiano per oggetto diritti indisponibili»	»	27
6. (Segue). La disponibilità del diritto nell'arbitrato societario	»	34
7. «salvo espresso divieto di legge»	»	39
8. «Le controversie di cui all'articolo 409»	»	40
9. (Segue). L'arbitrato irrituale di lavoro	»	45
10. (Segue). L'arbitrato nelle controversie di lavoro dalla l. n. 533/1973 alla l. n. 183/2010	»	50
11. «possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro»	»	59
 Art. 807 – Compromesso		
di ANIELLO MERONE	»	63
 A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN CASSAZIONE		
	»	63
B. SCOPO DELLA NORMA	»	65
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	67
1. «Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto»	»	67
2. «e determinare l'oggetto della controversia»	»	70
3. «La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, tele-facsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti telematici»	»	71
 Art. 808 – Clausola compromissoria		
di ANIELLO MERONE	»	76
 A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA DISCIPLINA SULLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA		
	»	76
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	78
1. «Le parti (...) possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato»	»	78
2. «(...) nel contratto che stipulano o in un atto separato (...)»	»	83
3. «La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807»	»	84
4. «La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce»	»	88
5. «tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria»	»	95
 Art. 808 bis – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale		
di ANIELLO MERONE	»	97
 A. SCOPO DELLA NORMA		
	»	98
B. ANALISI DELLA PRESCRIZIONE	»	99
1. «Le parti possono stabilire, con apposita convenzione»	»	99
2. «che siano decise da arbitri le controversie future relative a rapporti non contrattuali»	»	100
3. «determinati»	»	102
4. «La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807»	»	104

Art. 808 ter – Arbitrato irrituale

di BRUNO SASSANI.....	p. 106
A. L'INTRODUZIONE DELLA NORMA AD OPERA DEL D.LG. N. 40/2006.....	» 106
B. PRIME ESPERIENZE DI ARBITRATO IRRITUALE REGOLATO DALLA LEGGE: GLI ARBITRATI DI LAVORO (CENNI).....	» 107
C. SCOPO DELLA NORMA.....	» 113
D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 114
1. «Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire».....	» 114
2. «che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale».....	» 116
3. «Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo».....	» 117
4. «Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I».....	» 119
5. «1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida».....	» 121
6. «o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale».....	» 122
7. «2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale».....	» 122
8. «3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812».....	» 123
9. «4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo».....	» 123
10. «5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio».....	» 124
11. «Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825».....	» 125
E. PROCESSO ARBITRALE E “LODO DECISIONE”.....	» 125
F. I RAPPORTI CON LA GIURISDIZIONE STATUALE: ECCEZIONE DI ARBITRATO IRRITUALE E TUTELA CAUTELARE.....	» 129
G. IL LODO IRRITUALE.....	» 132
H. IL PROBLEMA DELL'ARBITRATO IRRITUALE SOCIETARIO.....	» 134
I. “ <i>TRANSLATIO</i> ” GIUDICE/ARBITRO E ARBITRATO IRRITUALE.....	» 136
L. LA RIFORMA OSTEGGIATA: CONSIDERAZIONI FINALI.....	» 139

Art. 808 quater – Interpretazione della convenzione d'arbitrato

di ALESSANDRO FABBÌ.....	» 141
A. L'INTRODUZIONE DELLA NORMA AD OPERA DEL D.LG. N. 40/2006.....	» 141
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 143
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 146
1. «Nel dubbio».....	» 146
2. «la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto».....	» 148
3. «o dal rapporto cui la convenzione si riferisce».....	» 150

Art. 808 quinquies – Efficacia della convenzione d'arbitrato

di ALESSANDRO FABBÌ.....	» 155
A. L'INTRODUZIONE DELLA NORMA AD OPERA DEL D.LG. N. 40/2006.....	» 155
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 157
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 158
1. «La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito».....	» 158
2. «non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato».....	» 161

CAPO II DEGLI ARBITRI

Art. 809 – Numero degli arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... p. 165

- A. PREMessa E RILIEVI COMPARATIVISTICI..... » 165
- B. ARBITRATO IRRITUALE..... » 167
- C. SCOPO DELLA NORMA..... » 168
- D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 169
 - 1. «Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari». Disparità del numero degli arbitri..... » 169
 - 2. «La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli» » 172
 - 3. «se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre» » 174
 - 4. Nomina dell'arbitro dispari o di tutti gli arbitri, in caso di inerzia delle parti, nei modi previsti dall'art. 810 c.p.c. Rinvio..... » 175

Art. 810 – Nomina degli arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 175

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 176
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE » 177
 - 1. «con atto notificato per iscritto». Atto introduttivo del giudizio arbitrale. Cenni » 177
 - 2. (*Segue*). Nomina degli arbitri per opera delle parti..... » 180
 - 3. Nomina degli arbitri per opera dell'autorità giudiziaria. Fattispecie..... » 181
 - 4. (*Segue*). Competenza » 183
 - 5. (*Segue*). Procedimento » 184
 - 6. (*Segue*). «Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero». Sindacato del giudice e provvedimento di nomina giudiziale..... » 187
 - 7. Nomina demandata ad un terzo..... » 189

Art. 811 – Sostituzione di arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 191

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 191
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE » 192
 - 1. «per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati». Sostituzione di arbitri: casi ed effetti » 192
 - 2. «si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato»..... » 196
 - 3. «Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente». Rinvio » 197

Art. 812 – Incapacità di essere arbitro

di ALESSANDRO FABBÌ..... p. 198

- A. LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L.G. N. 40/2006 E LA PREVIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI CAPACITÀ DI ESSERE ARBITRO » 198
- B. SCOPO DELLA NORMA..... » 200
- C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 200
 - 1. «Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità di agire». Requisiti di capacità e regime del vizio..... » 200
- D. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE DALLE PARTI » 203

Art. 813 – Accettazione degli arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 206

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 206
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 207
 - 1. «L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione». Forma dell'accettazione » 207
 - 2. «Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio»..... » 211

Art. 813 bis – Decadenza degli arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 212

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 213
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 215
 - 1. «l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni» .. » 215
 - 2. «può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato» » 215
 - 3. «apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto» » 217
- C. PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA..... » 218
 - 4. «sentiti gli arbitri e le parti» » 218
 - 5. «provvede con ordinanza non impugnabile» » 218

Art. 813 ter – Responsabilità degli arbitri

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 220

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 221
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 223
 - 1. «danni cagionati alle parti» » 223
 - 2. «con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto» » 224
 - 3. «ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo» » 225
 - 4. «ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine» » 227
 - 5. «Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117» » 229
 - 6. L'azione di responsabilità degli arbitri: profili processuali (3° e 4° comma) » 232

7. (<i>Segue</i>). La misura del risarcimento e le conseguenze in ordine al diritto al compenso e al rimborso delle spese: 5° e 6° comma.....	p. 234
8. «Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio»	» 236
Art. 814 – Diritti degli arbitri	
di ALESSANDRO FABBI.....	» 237
A. GENERALITÀ E SCOPO DELLA NORMA.....	» 238
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 239
1. «Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata»	» 239
2. «se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo».....	» 242
3. «Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro»	» 243
4. «Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano».....	» 243
5. «In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti». Procedimento per la liquidazione del compenso	» 245
6. «L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma»	» 248
7. «Si applica l'articolo 830, quarto comma».....	» 250
Art. 815 – Ricusazione degli arbitri	
di CHIARA SPACCAPELO.....	» 251
A. PROFILI GENERALI. EVOLUZIONE STORICA DELL'ISTITUTO	» 252
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 256
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 257
1. «Un arbitro può essere ricusato»	» 257
2. «se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti».....	» 259
3. «se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa»	» 260
4. «se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori»	» 266
5. «se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori».....	» 269
6. «se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza»	» 271
7. «inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti»	» 275
8. «se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone»	» 275
9. «Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina»	» 279
10. «La ricusazione è proposta mediante ricorso»	» 280

11. «al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma»	p. 282
12. «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricsuzione»	» 285
13. «sentito l'arbitro ricsuto e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni»	» 289
14. «Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile»	» 292
15. «Con ordinanza il presidente provvede sulle spese»	» 298
16. «Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricsuzione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense»	» 300
17. «La proposizione dell'istanza di ricsuzione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri»	» 302
18. «Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricsuto o con il suo concorso è inefficace»	» 304
D. AMBITO DI APPLICAZIONE	» 306

CAPO III DEL PROCEDIMENTO

Art. 816 – Sede dell'arbitrato	
di ALESSANDRO FABBÌ	» 313
A. PREMessa. SEDE E NAZIONALITÀ DELL'ARBITRATO	» 314
B. SCOPO DELLA NORMA (SIGNIFICATO ED EFFETTI DELLA FISSAZIONE DELLA SEDE DELL'ARBITRATO)	» 318
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 320
1. «Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri»	» 320
2. «Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma»	» 324
3. «Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero»	» 325
Art. 816 bis – Svolgimento del procedimento	
di ALESSANDRO FABBÌ	» 327
A. PREMessa: LIBERTÀ DI FORME	» 328
B. SCOPO DELLA NORMA	» 331
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 332
1. «Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato». Determinazione convenzionale	» 332

2. «In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno». Discrezionalità residuale degli arbitri	p. 336
3. «Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa». Garanzie processuali minime	» 337
4. «Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione». Difesa tecnica e arbitrato	» 340
5. «Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento»	» 344
6. «Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito». Forma dei provvedimenti	» 345
 Art. 816 ter – Istruzione probatoria	
di ALESSANDRO FABBÌ	» 348
A. PREMESSA. LA PROVA NELL'ARBITRATO: PROFILI GENERALI	» 348
B. SINGOLI MEZZI E PROCEDIMENTI ISTRUTTORI: CENNI	» 351
C. SCOPO DELLA NORMA	» 356
D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 358
1. «L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi»	» 358
2. Prova testimoniale. «Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono»	» 359
3. (<i>Segue</i>). «Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza»	» 360
4. «Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti». Consulenza tecnica	» 362
5. «Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio». Richiesta di informazioni alla p.a.	» 365
 Art. 816 quater – Pluralità di parti	
di MARCO GRADI	» 366
A. PROFILI GENERALI	» 366
B. SCOPO DELLA NORMA	» 376
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 377

1. «Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato»	p. 377
2. «ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale»	» 378
3. «se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri»	» 379
4. «se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti»	» 381
5. «ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina»	» 382
6. «Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime»	» 384
7. «Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile»	» 386
D. DEROGABILITÀ DELLA DISCIPLINA LEGALE E ULTERIORI MECCANISMI DI NOMINA DEGLI ARBITRI ..	» 387
E. VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOMINA DEGLI ARBITRI E IMPUGNAZIONE DEL LODO	» 392
F. PLURALITÀ DI PARTI E PLURALITÀ DI CONVENZIONI DI ARBITRATO	» 393
G. PLURALITÀ DI PARTI E NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO SOCIETARIO	» 395
H. PLURALITÀ DI PARTI E NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO AMMINISTRATO	» 398
I. L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALL'ARBITRATO IRRITUALE	» 401
 Art. 816 <i>quinquies</i> – Intervento di terzi e successione nel diritto controverso	
di MARCO GRADI	» 403
A. PROFILI GENERALI	» 403
B. SCOPO DELLA NORMA	» 410
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 414
1. «L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri»	» 414
2. «Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'art. 105 e l'intervento del litisconsorte necessario»	» 420
3. L'ordine di integrazione del contraddittorio	» 424
4. L'intervento per ordine degli arbitri	» 426
5. Litisconsorzio successivo e nomina degli arbitri	» 427
6. Tempo dell'intervento e svolgimento del processo arbitrale in caso di litisconsorzio successivo	» 435
7. «Si applica l'art. 111»	» 438
D. LA DISCIPLINA SPECIALE DELL'INTERVENTO DEI TERZI NELL'ARBITRATO SOCIETARIO	» 443
E. RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI ARBITRALI	» 446
F. LA GESTIONE DELLE LITI CON PLURALITÀ DI PARTI NELL'ARBITRATO AMMINISTRATO	» 448
G. L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALL'ARBITRATO IRRITUALE	» 449
 Art. 816 <i>sexies</i> – Morte, estinzione o perdita di capacità della parte	
di MARCO GRADI	» 451
A. PROFILI GENERALI	» 451
B. SCOPO DELLA NORMA	» 455
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 456
1. «Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale»	» 456

2. «gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio»	p. 460
3. «Essi possono sospendere il procedimento»	» 463
4. «Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico»	» 465
5. (<i>Segue</i>). Conclusione del procedimento arbitrale con la pronuncia di un lodo di rito	» 469
D. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E IMPUGNAZIONE DEL LODO	» 471
E. MORTE, ESTINZIONE E PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI	» 472
F. MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DEL DIFENSORE DELLA PARTE	» 473
G. L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALL'ARBITRATO IRRITUALE	» 474
 Art. 816 septies – Anticipazione delle spese	
di MARCO GRADI	» 476
A. PROFILI GENERALI	» 476
B. SCOPO DELLA NORMA	» 480
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 484
1. «Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili»	» 484
2. (<i>Segue</i>). Stato del procedimento arbitrale a seguito della richiesta degli arbitri.	» 488
3. «Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte»	» 489
4. «Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese»	» 490
5. «Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale»	» 491
6. (<i>Segue</i>). Effetti sul procedimento arbitrale	» 493
7. (<i>Segue</i>). Regime delle spese e dei compensi degli arbitri dopo la chiusura del procedimento	» 498
D. RICHIESTE «ATIPICHE» DI ANTICIPAZIONE DELLE SPESE E RICHIESTE DI ACCONTI SUGLI ONORARI	» 499
E. CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE	» 500
F. ANTICIPAZIONI E ACCONTI NEI REGOLAMENTI DI ARBITRATO AMMINISTRATO	» 502
G. ANTICIPAZIONI E ACCONTI NEGLI ARBITRATI SPECIALI	» 504
H. L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ALL'ARBITRATO IRRITUALE	» 506
 Art. 817 – Eccezione d'incompetenza	
di CLARICE DELLE DONNE	» 507
A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 508
1. Premessa	» 508
2. Il Codice del 1940 e l'inquadramento dei rapporti arbitro-giudice nello schema della competenza	» 509
3. Gli sviluppi successivi: le “novelle” del 1983 e del 1994	» 513
4. La svolta “negozialistica” della Cassazione e l'opzione della Consulta per la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni di costituzionalità	» 514
5. Il d.lg. n. 40/2006 e gli sviluppi ermeneutici successivi	» 516

6. Qualcosa di nuovo, “anzi d’antico”: Cassazione e Corte costituzionale convergono verso la configurazione dell’arbitrato rituale in “funzione sostitutiva della giustizia pubblica”	p. 519
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 524
7. «Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento»	» 524
8. «La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile»	» 526
9. «La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo»	» 530
10. (<i>Segue</i>). La pronuncia degli arbitri sulla propria “competenza”	» 530
11. (<i>Segue</i>). L’efficacia del lodo sulla <i>potestas</i> degli arbitri	» 534
Art. 817 bis – Compensazione di GIUSEPPE SANTAGADA	» 539
A. PROFILI GENERALI E SCOPO DELLA NORMA	» 539
1. Il (problematico) collegamento tra l’eccezione di compensazione e la regola dell’accertamento incidentale <i>ex lege</i>	» 539
2. L’eccezione di compensazione nel giudizio arbitrale prima della riforma del 2006	» 542
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 544
3. «Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato»	» 544
Art. 818 – Provvedimenti cautelari di RAFFAELLA DI IORIO	» 551
A. PROFILI GENERALI	» 551
B. SCOPO DELLA NORMA	» 553
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 556
1. «Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari»	» 556
2. «salva diversa disposizione di legge»	» 562
Art. 819 – Questioni pregiudiziali di merito di CLARICE DELLE DONNE	» 564
A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 564
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 567
1. «Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge»	» 567

2. «Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato»	p. 569
3. «Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti»	» 569
Art. 819 bis – Sospensione del procedimento arbitrale	
di CLARICE DELLE DONNE	» 571
A. INTRODUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 572
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 574
1. «Ferma l'applicazione dell'articolo 816-series, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi»	» 574
2. «1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria»	» 575
3. «2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato (...) Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria»	» 576
4. «3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87»	» 577
5. «Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337»	» 580
6. «Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione»	» 581
Art. 819 ter – Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria	
di CLARICE DELLE DONNE	» 582
A. SCOPO DELLA NORMA	» 583
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 585
1. «La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice»	» 585
2. «In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato»	» 589
3. «L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio»	» 593
4. «La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43»	» 595
5. «Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295»	» 598

CAPO IV
DEL LODO

Art. 820 – Termine per la decisione

di ALESSANDRO FABBÌ..... p. 606

A. GENERALITÀ. SCOPO DELLA NORMA » 606

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE » 608

1. «Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo»..... » 608

2. «Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina» » 610

3. «In ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza». Proroga convenzionale e presidenziale..... » 611

4. «Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centotanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni». Proroga legale. Fattispecie..... » 614

Art. 821 – Rilevanza del decorso del termine

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 617

A. SCOPO DELLA NORMA..... » 617

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE » 618

1. «Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza» » 618

2. «Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento»..... » 620

Art. 822 – Norme per la deliberazione

di ALESSANDRO FABBÌ..... » 622

A. EVOLUZIONE E SCOPO DELLA NORMA » 622

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE » 625

1. «Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità» » 625

Art. 823 – Deliberazione e requisiti del lodo

di ALESSANDRO FABBRI..... p. 629

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 630
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 631
 - 1. «Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto» » 631
 - 2. «Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale»..... » 632
 - 3. «Il lodo deve contenere (...)». Forma-contenuto del lodo. Requisiti » 634

Art. 824 – Originali e copie del lodo

di ALESSANDRO FABBRI..... » 640

- A. SCOPO DELLA NORMA..... » 640
- B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 640
 - 1. «Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali»..... » 640
 - 2. «Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo»..... » 641

Art. 824 bis – Efficacia del lodo

di ELENA MARINUCCI..... » 644

- A. PROFILI GENERALI » 644
- B. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMA » 645
- C. SCOPO DELLA NORMA..... » 650
- D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 653
 - 1. «Salvo quanto disposto dall'articolo 825» » 653
 - 2. «il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione» » 654
 - 3. «gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria»..... » 655

Art. 825 – Deposito del lodo

di ELENA OCCHIPINTI..... » 687

- A. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEL LODO..... » 688
- B. SCOPO DELLA NORMA..... » 695
- C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE..... » 696
 - 1. «La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica»..... » 696
 - 2. «ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme» » 698
 - 3. «insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme» » 699
 - 4. «nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato» » 700
 - 5. «Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo» » 701
 - 6. «lo dichiara esecutivo con decreto» » 704
 - 7. «Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto»..... » 704
 - 8. «Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma» » 705
 - 9. «Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo»..... » 705

10. «è ammesso reclamo»	p. 706
11. «mediante ricorso alla corte d'appello»	» 706
12. «entro trenta giorni dalla comunicazione»	» 707
13. «la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza»	» 707

Art. 826 – Correzione del lodo

di ELENA OCCHIPINTI	» 708
A. LA DISCIPLINA DELLA CORREZIONE DEL LODO	» 708
B. SCOPO DELLA NORMA	» 709
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 710
1. «Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo»	» 710
2. «a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri»	» 711
3. «b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4)»	» 712
4. «Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824»	» 712
5. «Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato»	» 713
6. «Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato»	» 713
7. «Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili»	» 714
8. «Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere»	» 714

CAPO V

DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827 – Mezzi di impugnazione

di ANTONIO MARIA MARZOCCO	» 717
A. PROFILI GENERALI E SCOPO DELLE NORME	» 718
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 718
1. «Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo»	» 718
2. (<i>Segue</i>). Sull'esperibilità del regolamento di competenza	» 722
3. (<i>Segue</i>). Possibili rimedi non impugnatori: a) l'arbitrato di secondo grado	» 724
4. (<i>Segue</i>). Il rapporto con i mezzi di impugnazione di cui al comma in esame	» 725
5. (<i>Segue</i>). b) L'azione di accertamento negativo	» 727
6. «I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo»	» 730
7. (<i>Segue</i>). Sull'applicabilità della norma all'opposizione di terzo	» 732
8. «Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile»	» 733
9. (<i>Segue</i>). Individuazione e regime del lodo parziale (analisi diacronica)	» 735
10. (<i>Segue</i>). Riserva di impugnazione e lodo parziale	» 739
11. (<i>Segue</i>). Impugnazione immediata del lodo parziale e sospensione dell'istruttoria	» 741

12. «ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo»	p. 741
13. (<i>Segue</i>). Lodo non definitivo su questioni e successiva pronuncia di un lodo parziale.....	» 743
Art. 828 – Impugnazione per nullità	
di SALVATORE BOCCAGNA	» 744
A. LA CONTROVERSA NATURA DELL'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ.....	» 745
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 756
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 756
1. «L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo».....	» 756
2. «davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato»	» 758
3. «L'impugnazione per nullità non è più proponibile decorso un anno dall'ultima sottoscrizione».....	» 763
4. «L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione»	» 764
5. «tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione»	» 766
D. ULTERIORI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO, NON DISCIPLINATI DALLA NORMA	» 767
Art. 829 – Casi di nullità	
di ELENA MARINUCCI.....	» 773
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMA	» 774
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 776
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 777
1. «L'impugnazione per nullità è ammessa»	» 777
2. «nonostante qualunque preventiva rinuncia,»	» 777
3. «nei casi seguenti».....	» 778
4. «1) se la convenzione d'arbitrato».....	» 782
5. «è invalida».....	» 782
6. «ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;».....	» 794
7. «2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II»	» 795
8. «e VI del presente titolo»	» 804
9. «purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;»	» 804
10. «3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;»	» 806
11. «4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti».....	» 808
12. «della convenzione d'arbitrato ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma,».....	» 815
13. «o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso»	» 817
14. «in cui il merito non poteva essere deciso»	» 818
15. «5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5)»	» 823
16. «6)».....	» 828
17. «7) dell'articolo 823»	» 829
18. «6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;»	» 832

19. «7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;»	p. 833
20. «8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti»	» 837
21. «purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;»	» 838
22. «9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale»	» 840
23. «il principio del contraddittorio;»	» 844
24. «10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri»	» 845
25. «11) se il lodo che contiene disposizioni contraddittorie»	» 846
26. «12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande»	» 849
27. «ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato»	» 852
28. «La parte che ha dato causa a un motivo di nullità»	» 853
29. «o vi ha rinunciato»	» 854
30. «o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale non può per questo motivo impugnare il lodo»	» 856
31. «L'impugnazione per violazione delle regole di diritto»	» 857
32. «relative al merito della controversia»	» 859
33. «è ammessa»	» 860
34. «se espressamente disposta dalle parti»	» 861
35. «o dalla legge»	» 863
36. «È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico»	» 864
37. «L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall'articolo 409;»	» 870
38. «2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato»	» 871
39. «Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi»	» 872
Art. 830 – Decisione sull'impugnazione per nullità di SALVATORE BOCCAGNA	» 874
A. PREMessa: GLI ESITI DECISORI DELL'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ	» 874
B. SCOPO DELLA NORMA	» 879
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 882
1. «La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo»	» 882
2. «Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo»	» 884
3. «Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo»	» 888
4. «Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta»	» 890

5. «Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia»	p. 891
6. «Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi»	» 894
D. L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO	» 897

Art. 831 – Revocazione ed opposizione di terzo

di PAOLA CHIARA RUGGIERI	» 901
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE ESPERIBILI AVVERSO IL LODO	» 902
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 905
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 906
1. «Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395»	» 906
2. (<i>Segue</i>). L'irrilevanza di eventuali rinunce in ordine all'esperimento della revocazione straordinaria	» 910
3. «osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo»	» 910
4. «Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità»	» 912
5. «Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404».....	» 914
6. «Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo»	» 919
7. «La corte d'Appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause»	» 921

CAPO VI

DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI

Art. 832 – Rinvio a regolamenti arbitrali

di ANDREA ATTERITANO	» 925
A. EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ART. 832.....	» 926
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 927
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 930
1. Il rapporto tra le norme del regolamento arbitrale richiamato e la volontà delle parti	» 930
2. La successione dei regolamenti nel tempo	» 932
3. La nomina degli arbitri nelle istituzioni "associative".....	» 933
4. Sostituzione e ricsuzione degli arbitri.....	» 934
5. La clausola di salvaguardia della volontà di arbitrare	» 935

Art. 833 – [Forma della clausola compromissoria]	» 937
---	-------

Art. 834 – [Norme applicabili al merito]	p. 937
Art. 835 – [Lingua dell'arbitrato]	» 937
Art. 836 – [Ricusazione degli arbitri]	» 937
Art. 837 – [Deliberazione del lodo]	» 938
Art. 838 – [Impugnazione]	» 938

CAPO VII

DEI LODI STRANIERI

Art. 839 – <i>Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri</i> di ANDREA ATTERITANO	» 939
A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 940
1. Nozione di lodo arbitrale straniero	» 943
2. La nozione di lodo arbitrale	» 944
3. La nazionalità del lodo	» 948
B. ESAME DELLA DISPOSIZIONE	» 951
4. Il procedimento di riconoscimento ed <i>enforcement</i>	» 951
5. (<i>Segue</i>). La competenza	» 952
6. (<i>Segue</i>). Legittimazione e interesse ad agire	» 954
7. (<i>Segue</i>). Gli oneri del ricorrente	» 954
8. Il decreto di <i>exequatur</i>	» 957
9. Contenuto ed efficacia del decreto presidenziale	» 958
Art. 840 – <i>Opposizione</i> di ANDREA ATTERITANO	» 962
A. AMBITO DI INDAGINE	» 962
B. SCOPO DELLA NORMA	» 964
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 965
1. I motivi di opposizione concernenti l'accordo arbitrale	» 965
2. (<i>Segue</i>). L'incapacità delle parti di compromettere per arbitri	» 966
3. (<i>Segue</i>). Invalidità oggettiva dell'accordo arbitrale	» 968
4. (<i>Segue</i>). Invalidità formale dell'accordo arbitrale	» 970
5. I motivi di opposizione concernenti il procedimento arbitrale	» 972
6. (<i>Segue</i>). La violazione del contraddittorio	» 973
7. (<i>Segue</i>). Gli <i>errores in procedendo</i>	» 975
8. I motivi di opposizione concernenti il lodo arbitrale	» 977
9. (<i>Segue</i>). L'eccesso di potere	» 977
10. (<i>Segue</i>). L'inefficacia del lodo	» 980
11. (<i>Segue</i>). L'annullamento e la sospensione del lodo	» 982
12. I motivi di opposizione riguardanti l'impatto del lodo arbitrale sull'ordinamento richiesto	» 985
13. (<i>Segue</i>). La compromettibilità per arbitri	» 986
14. (<i>Segue</i>). L'ordine pubblico internazionale	» 987
15. La sospensione discrezionale del procedimento di <i>exequatur</i>	» 991
<i>Indice analitico</i>	» 993

